



COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI
NELL'ENTE LOCALE**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 2 dicembre 2013

Sommario

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto e finalità

Art. 3 – Progetto di sponsorizzazione

Art. 4 – Corrispettivi delle sponsorizzazioni

Art. 5 – Diritto di rifiuto dei progetti di sponsorizzazione

Art. 6 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Art. 7 – Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor

Art. 8 – Procedura di scelta dello sponsor da parte dell'ente

Art. 9 – Procedura di sponsorizzazione tramite affidamento incarico di ricerca sponsor

Art. 10 – Divieto di esplicitazione clausole di esclusiva

Art. 11 – Contenuti del contratto di sponsorizzazione

Art. 12 – Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a procedure di appalto

Art. 13 – Aspetti contabili

Art. 14 – Aspetti fiscali

Art. 15 – Utilizzo dei risparmi derivanti dalle sponsorizzazioni

Art. 16 – Verifiche e controlli

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Art. 18 – Rinvio

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni o servizi a favore di un terzo (sponsee), che a sua volta si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi a favore dello sponsor.
- b) per “sponsor” il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità ad altro soggetto (sponsee), veicolatore ai fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo sponsor stesso.
- c) per “sponsee” il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor in modi previsti da contratto.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, da parte di terzi, in occasione di iniziative promosse, organizzate o gestite dall’amministrazione, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, nell’art. 119 del D. Lgs. 267/2000, nell’art. 15, comma 1, lett. D) del CCNL dell’01/04/1999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 05/10/2001 (e dell’art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23/12/1999 per l’area della dirigenza), nell’art. 30 Legge 488/1999, nell’art. 120 del D. Lgs. 42/2004, nell’art. 26 del D. Lgs. 163/2006.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione dell’organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di disciplinare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione e del loro iter procedurale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
4. L’amministrazione si riserva la facoltà di pervenire alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione nei quali assume il ruolo di sponsor al fine di favorire la veicolazione della propria immagine o della rappresentazione di proprie politiche e strategie in altri contesti, nella prospettiva di realizzazione di forme di marketing territoriale o dei propri servizi;
5. L’amministrazione perviene alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione nei quali assume la veste di sponsor sulla base di specifiche determinazioni inerenti l’individuazione dei progetti o delle iniziative da sostenere, con esplicitazione della motivazione della scelta delle stesse in relazione al presumibile ritorno d’immagine. Il contratto di sponsorizzazione conseguente deve contenere:
 - a) le configurazioni generali delle finalizzazioni del rapporto contrattuale;
 - b) gli obblighi dello sponsor e dello sponsee;
 - c) i profili economici della sponsorizzazione;

- d) le clausole condizionanti il rapporto;
- e) gli strumenti di verifica dell'efficacia della sponsorizzazione per l'amministrazione.

Art. 3 – Progetto di sponsorizzazione

1. Sulla base delle linee di indirizzo definite dal Consiglio comunale, la Giunta, nel quadro degli obiettivi assegnati al responsabile, prevede la predisposizione di appositi progetti di sponsorizzazione, finalizzati ad individuare le possibili iniziative da attivare, previa analisi di mercato.
2. I progetti di sponsorizzazione si suddividono in due macrotipologie:
 - a) Progetti di sponsorizzazione il cui veicolo è rappresentato da un evento correlato alle attività dell'ente, tra questi:
 1. sponsorizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali e altro;
 2. abbinamenti commerciali (es. abbinamento ad un'azienda di un monumento, di una piazza, di una via, di un ponte, di un'isola pedonale, di una fontana, di una pensilina, altro);
 3. cure di aree verdi affidate a ditte (il marchio dell'impresa sarà esposto presso il giardino curato dall'ente a spese della ditta o direttamente dalla ditta stessa);
 4. servizi di manutenzione e altri servizi erogati dallo sponsor come corrispettivo (illuminazioni natalizie, pulizia giardini, pulizia scuole e palestre e simili);
 5. fornitura di beni (es. panchine, cestini gettacarta, fioriere, rastrelliere porta bicicletta, stampati e altro);
 6. fornitura di infopoint ed altri strumenti digitali diretti a dare informazioni al cittadino sui servizi erogati dall'ente;
 7. sponsorizzazione di opere pubbliche, progettazioni, lavori, direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006;
 8. altre iniziative simili a quelle evidenziate nei punti precedenti;
 - b) Progetti di sponsorizzazione il cui veicolo è rappresentato da spazi e immagini riconducibili all'ente, tra questi:
 1. sponsorizzazioni sul sito internet dell'ente: trattasi della possibilità di inserire sul sito appositi spazi pubblicitari per le imprese private riservandosi la clausola di gradimento;
 2. concessione del marchio dell'ente come strumento promozionale. Trattasi di marchio commerciale di derivazione dello stesso stemma istituzionale, che può essere concesso ad imprese private per l'apposizione dello stesso sui propri prodotti, sulle insegne, in abbinamento ai loghi aziendali ecc.
 3. utilizzo ai fini pubblicitari di spazi all'interno dell'ente (es. bacheche, ascensori, sale riunioni ritenute idonee, palestre, piscine, impianti sportivi, androni);
 4. utilizzo ai fini pubblicitari di spazi su documentazione dell'ente (es. buoni mensa, cedolini stipendi, bollette acqua e gas, parking voucher, carta intestata, buste, periodico di informazione comunale, ecc.);
 5. titolazione di spazi (es. sale del teatro, palestre, sale riunioni, altro);

6. abbinamenti commerciali (es. abbinamento ad un'azienda di un monumento, di una piazza, di una via, di un ponte, di un'isola pedonale, di una fontana, di una pensilina, altro);
7. marchiatura delle portiere delle automobili dell'ente;
8. predisposizione di gadget (forniti dallo sponsor) con l'abbinamento ente-azienda sponsorizzata;
9. altri interventi simili a quelli riportati nei precedenti punti, anche riferiti a spazi o immagini che si dovessero rendere disponibili in futuro.

Art. 4 – Corrispettivi delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione nei quali l'Amministrazione assume ruolo di sponsee possono avere, a titolo di corrispettivo a carico dello sponsor, somme di denaro o la messa a disposizione di beni e di servizi per valore pari a quello del contratto (operazioni permutative).
2. Nel caso di operazioni permutative si assume quale controvalore monetario del contratto, il valore di mercato delle prestazioni o dei beni erogati dallo sponsor.

Art. 5 – Diritto di rifiuto dei progetti di sponsorizzazione

1. L'Amministrazione si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora manchino o vengano meno durante l'esecuzione del contratto, le limitazioni di cui alla Legge 449/1997 art. 43 comma 3.
2. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di rifiutare proposte di sponsorizzazioni quando:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
3. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
4. E' inoltre fatto divieto di promuovere prodotti e servizi negli spazi di competenza dell'ente, senza preventiva autorizzazione.

Art. 6 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione possono essere prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del piano esecutivo di gestione assegnati al responsabile. In alternativa, nel

corso dell'anno, la Giunta può formulare indirizzi specifici al responsabile per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può, inoltre, riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria.
3. Le iniziative di sponsorizzazione possono comportare per il bilancio dell'ente sia riduzione di spesa, sia incrementi di entrata.

Art. 7 – Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor

1. L'amministrazione può stipulare contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o privati i quali, intendendo assumere la veste di sponsor di progetto o iniziative dell'ente, manifestino spontaneamente la loro volontà.
2. Le proposte di sponsorizzazione devono evidenziare le forme di supporto ed il valore presumibile del corrispettivo della veicolazione pubblicitaria.

Art. 8 – Procedura di scelta dello sponsor da parte dell'ente

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'amministrazione secondo la disciplina del presente regolamento.
2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura di evidenza pubblica, a mezzo di procedura negoziata con bando.
3. E' tuttavia facoltà dell'ente, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario di cui al successivo art. 9, scelte mediante procedura di evidenza pubblica.
4. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on line ed eventualmente in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione, quali, ad esempio, inserimento nel sito internet dell'ente ed invio alle associazioni di categoria.
5. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato.
 - b) le clausole operative riguardanti le prestazioni a carico dell'ente per la veicolazione di segni distintivi dello sponsor secondo principi di coerenza con le proprie capacità organizzative e di equilibrio rispetto ai valori della sponsorizzazione complessivamente intesi.
 - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - a) il bene, il servizio, l'immagine, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) il corrispettivo della sponsorizzazione;
 - c) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
7. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

- a) Per le persone fisiche:
 - l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - inesistenza di adempimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese).
 - b) Per le persone giuridiche:
 - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
 - c) Per i soggetti pubblici:
 - il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
 - la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
8. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
9. Le offerte di sponsorizzazione, previa istruttoria dell'ufficio, sono approvate con atto deliberativo della Giunta tenuto conto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 9 – Procedura di sponsorizzazione tramite affidamento incarico di ricerca sponsor

1. L'ente può decidere di affidare l'incarico per la ricerca di sponsor ad agenzie specializzate nel campo della pubblicità, secondo le procedure per gli appalti di servizi previste dal D. Lgs. 163/2006.
2. La procedura di gara viene avviata dall'ente mediante definizione di specifico bando contenente le caratteristiche dell'incarico e la richiesta di presentazione di apposito progetto-offerta.
3. Possono essere individuati quali requisiti per l'accesso alla procedura di selezione i seguenti elementi:
 - volume d'affari dell'ultimo triennio
 - struttura organizzativa (numero dipendenti, divisioni, filiali, ecc.)
 - precedenti esperienze nell'ambito delle sponsorizzazioni procurate, in base alla tipologia delle iniziative oggetto del contratto di agenzia.

Art. 10 – Divieto di esplicitazione clausole di esclusiva

1. Nei contratti di sponsorizzazione è fatto divieto esplicitare clausole di esclusiva.

Art. 11 – Contenuti del contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione tra le parti di un apposito contratto nel quale sono richiamati i riferimenti della normativa, dei regolamenti, di specifiche deliberazioni e altri atti amministrativi e stabiliti in particolare:
 - a) oggetto e finalità;
 - b) impegni dello sponsor;
 - c) impegni dello sponsee (ente);
 - d) il diritto dello sponsor all'utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dallo sponsee;
 - e) determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione;
 - f) nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni;
 - g) la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - h) verifiche contrattuali;
 - i) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 12 – Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a procedure d'appalto

1. L'amministrazione può prevedere, nell'ambito di bandi di gara per la selezione di contraenti per appalti di servizi, di forniture o di opere pubbliche inerenti contratti attivi, specifiche clausole inerenti la valutazione di proposte di sponsorizzazione, a parziale scomputo dell'onere correlato al valore dell'appalto.
2. Gli elementi valutativi inerenti le possibili proposte di sponsorizzazione non devono comunque costituire criterio con peso determinante in relazione al complessivo affidamento del servizio.

Art. 13 – Aspetti contabili

1. Le risorse provenienti da contratto di sponsorizzazione sono inserite, secondo quanto previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal DPR n. 194/1996, nel bilancio di previsione ad inizio anno, o durante l'anno con successiva variazione, sulla base di criteri prudenziali.
2. Le risorse individuate come maggiori entrate sono contabilizzate tra le entrate extratributarie al Titolo III categoria 1. Le risorse individuate come minori spese sono comunque contabilizzate a bilancio in entrata e in spesa per pari importo, al fine di consentirne regolarizzo contabile e rispetto della normativa fiscale.
3. Le risorse individuate come minori spese e costituenti nella fornitura da parte dello sponsor di beni durevoli sono contabilizzate nel conto del patrimonio e sono oggetto di ammortamento economico.
4. Le risorse provenienti da contratto di sponsorizzazione sono altresì contabilizzate nel rendiconto, parte finanziaria di cui conto del bilancio e parte economico-patrimoniale, di cui conto del patrimonio e conto economico, nel rispetto della normativa e dei principi contabili vigenti.

Art. 14 – Aspetti fiscali

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.
2. In particolare, quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi o forniture di beni a carico dello sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor all'ente del valore del servizio o del bene, soggetta ad IVA e la fatturazione dell'ente allo sponsor di un pari importo, sempre soggetta ad IVA, per l'attività di veicolazione svolta a favore dei segni distintivi dello sponsor.

Art. 15 – Utilizzo dei risparmi derivanti dalle sponsorizzazioni

1. La Giunta definisce annualmente la destinazione dei risparmi di spesa ovvero delle maggiori entrate, al netto dell'IVA, assicurando, compatibilmente con le disposizioni al momento vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare della spesa del personale, la destinazione di una quota alla contrattazione decentrata, a norma del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del competente comparto.

Art. 16 – Verifiche e controlli

1. I contratti di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte dell'unità organizzativa competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, dei contenuti tecnici, dei risvolti quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione e comunque l'immediato intervento dello sponsor per il ripristino sui livelli ottimali della prestazione convenuta.

Art. 17 – Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre de' Roveri in persona del suo Sindaco pro tempore tramite i responsabili del trattamento nominati dallo stesso in conformità alla legge di cui sopra.

4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell'ente tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 18 – Rinvio

1. Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio:
 - a) Per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
 - b) Per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al D. Lgs. n. 30/2005 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.